

designati, e poi l'obbligo del rendiconto agli eredi e la determinazione di un tempo sufficiente all'esecuzione, più generalmente un anno. Inoltre, in vista dello scopo pio, si affida la sorveglianza dell'ufficio ai vescovi, che talora furono anche sostituiti agli esecutori, quando vi fossero disposizioni di pietà e non vi fossero nominati gli esecutori o venissero a mancare. Ma su tutti soprintende, con propri magistrati, lo Stato.

§ 142. — Oltre le op. cit. al § 65, si v. Lessona, *La revocabilità del testam. nella sua evol. stor.*, Fir. 1886; Auffroy, *Évolut. du testament en France*, Paris, 1899; Maury, *Et. hist. sur l'institut. contractuelle*, Angers, 1902; Falco, *Le disposizioni pro anima*, Torino, 1910; Bourdel, *Etude sur les formes du testament dans l'ancien droit franc.*, Paris, 1913; Ambrosini, *Disposizioni d'ultima volontà fiduciarie*, II, *Dir. germ. can. e comune*, Roma, 1917.

§ 143. — La successione legittima.

Nonostante che l'accoglimento del diritto romano obblighi a dare al testamento il primo luogo nel sistema delle successioni, di fatto la successione legittima conserva sempre il predominio, poichè i vincoli delle parentele si allentano solo tardi (§ 137), e anche allora il decoro e la saldezza delle famiglie consigliano a raffigurare il testamento come una deviazione, per quanto frequente e libera, dall'ordine successorio normale. Nel computo dalla parentela, gli statuti e le leggi si tengono al sistema canonico, ereditato dal germanico o medievale (§ 64), che è quello lineare-graduale, detto anche dei *colonnelli*, in cui si ricerca prima la prossimità delle linee o parentele, e poi, dentro ciascuna di queste, la prossimità del grado. Ma già agli albori del rinascimento giuridico il computo romano lotta per riprendere favore, e il diritto comune riesce talvolta a insinuarlo negli statuti e nelle leggi, e quindi arriva a trasmetterlo al diritto moderno, raccogliendo i legitti-